

**3B s.r.l.**

impresa di costruzioni

Partita I.V.A. 0196884 084 1  
via G. Guarino, 12 - 92026 FavaraR.E.A. cc.i.aa. di Agrigento n. 135895  
E-mail impresa3b@gmail.com - 3bsrl@pec.it

Tel. 0922 31690

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana  
Servizio Progettazione Stradale – Zona Omogenea Jonica Alcantara  
*protocollo@pec.prov.me.it*

Alla C.A. del R.U.P.: Ing. Rosario Bonanno  
del Direttore dei Lavori: Ing. Giovanni Lentini

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S.P. 168 di Caronia – Capizzi”. CUP: B37H17000770001 - CIG: 87368336AB – Contratto Rep. 14586 del 19.11.21.

**ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI per aumento costo materiali - 1-SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con Legge 106/2021.**

Con riferimento ai lavori in epigrafe, il sottoscritto Arch. **Giacomo Bruccoleri** nella qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'impresa affidataria del contratto di appalto di cui in oggetto, visto il verbale di consegna definitiva del 04/10/2021, premette quanto segue:

- a. l'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'11 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 novembre 2021, si procede a compensazioni in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)”;
- b. a tal fine è specificato che “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 30 giugno 2021 fino al 31 Dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto [da adottare a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili] con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”, giusta previsione del successivo comma 3;
- c. con gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 110 del 12/05/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha comunicato la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;
- d. durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto la scrivente ha utilizzato i seguenti materiali, il cui prezzo deve essere compensato, ai sensi della rassegnata normativa:

Art. E.P.	Descrizione	Prezzo medio 2020	Variazione % 2° sem. 2021	Alea a detrarre	Variazione % decurtata dell'alea	Variazione prezzo unitario	U.M.	Quantità	Importo	Annotazioni
A.P.1	Conglomerato bituminoso binder	€ 45,37	36,52%	10,00%	26,52%	€ 12,03	q	98,82	€ 1 189,01	Bitume=4% in peso + 7,00 kg di emulsione al 55% di bitume quindi si ottiene $1700 \times 4,1\% = (68+7) = 75/100 = 0,75$ qI moltiplicato per 131,76 quantità contabilizzata = 98,82 qI
A.P.2	Conglomerato bituminoso tappetino	€ 45,37	36,52%	10,00%	26,52%	€ 12,03	q	2 669,89	€ 32 124,45	Bitume=5,5% in peso + 7,00 kg di emulsione al 55% di bitume quindi si ottiene $1800 \times 5,5\% = (99+7) = 106/100 = 1,06$ qI moltiplicato per 2518,767 quantità contabilizzata = 2669,89 qI
06.05.01.001	Fornitura di barriera stradale	€ 3,19	113,85%	10,00%	103,85%	€ 3,31	Kg	10 706,55	€ 35 468,82	Barriera peso per ml 1,70 contabilizzati ml 915,09 = 10.706,55
A.P. 6	Delineatori di margine (pali neve)	€ 2,14	50,66%	10,00%	40,66%	€ 0,87	Kg	1 815,00	€ 1 579,28	Assimilabile a voce in tabella tubazione in acciaio senza saldature quindi palletto ml 3,30 diametro 60 mm peso specifico 5,50kg/ml, contabilizzati n. 100 palletti si ottiene un peso 1815 Kg (100x3,30x5,50)
<b>TOTALE COMPENSAZIONE PREZZI</b>									<b>€ 70 361,56</b>	<b>SOMMANO a riportare</b>

Favara 25/05/2021

L'impresa  
3B S.r.l.

*Giacomo Brucoleri*

**IMPRESA 3B s.r.l.**  
Il Legale Rappresentante  
Arch. Giacomo Brucoleri

Tanto premesso, il sottoscritto, come in epigrafe rappresentato, formula

**ISTANZA**

di compensazione ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, affinché la Stazione appaltante in indirizzo, previa attivazione dei competenti preposti, secondo le rispettive competenze, provveda alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 70.361,56 oltre IVA, risultante dal calcolo analitico sopra descritto, nel rispetto delle norme e degli atti rassegnati in premessa, e con espressa riserva di ulteriore precisazione alla luce delle operazioni di conteggio effettuate dal D.L.

Quanto sopra con la celerità necessaria affinché il saldo dei prescritti importi avvenga nel rispetto della tempistica prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 settembre 2021, n. 371, adottato ai sensi dell'art. 1 septies, comma 8, del D.L. n. 73 / 2021, nonché con l'onere di provvedere alla tempestiva informazione di questo Appaltatore, circa l'avanzamento dell'avviato procedimento, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano i migliori saluti.

-Si allega stralcio gazzetta ufficiale serie generale n. 110 del 12/05/2022.

Favara li 26 MAGGIO 2022

Il Legale Rappresentante



**IMPRESA 3B s.r.l.**  
Il Legale Rappresentante  
*Arch. Giacomo Bruccoleri*

comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Michele di Lando n. 88 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciotto unità e, per l'intero corso, a settantadue unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consulativa, nella riunione del 21 aprile 2022, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che «La scuola afferma innanzitutto di basarsi su di un approccio integrato, fondato sul cognitivismo e sull'esistenzialismo. La necessità di tale integrazione viene riferita al fatto che l'approccio cognitivista ha certamente una sua validità, a partire dai risultati ottenuti e dimostrati scientificamente, soprattutto nella possibilità di apprendere nuovi comportamenti, ma che una carenza di questo approccio è la mancanza della prospettiva "spirituale". Quest'ultima è costituita dalla spinta verso l'auto-trascendenza, come progetto interno di autorealizzazione. Nella consapevolezza che le due prospettive sono ovviamente divergenti, i proponenti presentano un semplice schema riassuntivo e citano alcuni articoli scientifici ed alcune sparse proposte di convergenza, citando infine un elenco di strumenti di misurazione di variabili di interesse nell'approccio esistenziale. Seguono infine due descrizioni, separate, delle principali caratteristiche dell'approccio cognitivo e di quello esistenziale. Da quanto sopra rilevato appare evidente che: 1. La proposta di integrazione tra due prospettive differenti rimane una intenzione, perché non vi è alcuno sviluppo articolato di come tale integrazione venga realizzata, sia da un punto di vista concettuale, che operativo. La vera integrazione in psicoterapia non è semplicemente la giustapposizione di prospettive differenti, ma il complesso e difficile sforzo di mostrare come il prodotto finale abbia un valore che trascende la somma delle componenti di partenza. 2. La proposta parte da una singola esperienza, e non appare come espressione di una intenzione e di uno sforzo operativo condivisi né in ambito nazionale, né internazio-

nale. Dal momento che il regolamento vigente prevede che siano accettabili proposte che hanno una consistenza acquisita nel corso del tempo, una diffusione nazionale ed internazionale, ed evidenze di validità scientifica, si ritiene che la presente proposta non adempia ad alcuna di queste richieste. Essa appare quindi inaccettabile», con conseguente giudizio «Negativo, alla luce della non accettabilità del modello teorico-scientifico proposto»;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, proposta dalla «Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2022

*Il segretario generale:* MELINA

22A02817

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI


DECRETO 4 aprile 2022.

**Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 398 e 399, della legge n. 234/2021 e dall'art. 29, comma 13, del decreto-legge n. 4/2022;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto del 30 giugno 2005 del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;


Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;



Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto dell'11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 7 dicembre 2021 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"»;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e inerente, in particolare, alla verifica e all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle Camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del

26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in videoconferenza in data 30 marzo 2022;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 30 marzo 2022 e, successivamente, a seguito di approfondimenti, nella seduta del 4 aprile 2022 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbali della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nell'unito Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.


2. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati nell'unito Allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Art. 2.

Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 4 aprile 2022

Il direttore generale: CAPPELLONI



**MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8%  
VERIFICATE IN NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020**

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 2° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	72,25%
Rete elettrosaldata	Kg	0,59	71,80%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	75,98%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	75,42%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	84,27%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	85,76%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	113,85%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	36,52%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	33,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	66,47%
Binari ferroviari	Kg	1,02	33,49%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,69	47,91%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	61,19%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	50,66%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	7,60	22,88%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	2,36	25,99%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	38,92%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	58,50%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	58,53%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	84,41%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	44,36%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	37,33%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	38,85%
Cemento tipo 425	q	13,21	14,48%
Cemento tipo 325	q	12,11	14,13%
Sabbia	mc	23,20	8,98%
Ghiaia	mc	20,84	8,75%
Pietrame in scapoli	mc	19,31	9,28%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	14,43	8,40%
Scogli (2 ^ categoria)	t	14,47	24,67%
Bitume	q	45,37	36,52%
Esplosivo	Kg	5,25	16,62%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	30,73%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	34,04%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	20,42%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	18,46	20,88%
Piastrelle monocottura	mq	13,84	17,03%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	37,83	13,57%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	81,99	11,12%
Presa ad incasso	cad.	5,31	10,97%
Lavabo	cad.	100,15	15,12%
Rubinetteria	cad.	97,77	23,49%
Caldaia in acciaio	cad.	4.108,94	14,86%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	13,15%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,51%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	16,32%
Ventilconvettore	cad.	339,94	12,77%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	266,59	32,90%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,90%
Legname per infissi	mc	496,70	78,68%
Legname abete sottomisura	mc	263,95	57,30%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	38,18%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	29,20%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	34,06%

